



COMUNE DI PORLEZZA
 Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 DEL 29-12-2020

**OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021 –
 BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 – ESAME ED
 APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 12:42, presso la Sede Municipal convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCOLIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Pescarin dott.ssa Vania che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona il Sindaco.

Si passa, poi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato:

-che l'art.151, secondo e terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale e degli allegati previsti dall'art.172 del D.Lgs 267/2000;

-che l'art.162, primo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo;

-che a decorrere dall'esercizio 2016 tutti gli enti locali partecipano all'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dal decreto legislativo n. 118/2011;

Dato atto che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

-la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;

-l'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;

-la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;

-la tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

-conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;

-evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;

-rafforzare la programmazione di bilancio;

-favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

-avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

-l'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;

-l'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";

-le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa

-la determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;

-la redazione della Nota Integrativa;

-l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio in sostituzione del patto di stabilità;

Richiamate:

-la deliberazione della Giunta Comunale n.81 in data 30 novembre 2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

-la presa d'atto della nota di aggiornamento di tale documento con deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 11/12/20;

Dato atto:

- che la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto all'art.1, comma 169 che, in caso di mancata deliberazione delle tariffe ed aliquote entro il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti;
- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale non modificare tributi, tariffe, canoni e disposizioni vigenti e stabiliti, a titolo semplificativo e non esaustivo, dalle sotto indicate deliberazioni;
- n. 17 in data 8/03/2006 della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2006";
- n. 18 in data 8/03/2006 della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione tariffe C.O.S.A.P. a decorrere dal 1° Gennaio 2006;
- n. 26 in data 8/03/2006 della Giunta Comunale all'oggetto "Tariffe speciali per il rilascio di copie di documenti amministrativi, ai sensi dell'art.8 del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso";
- n. 27 in data 8/03/2006 della Giunta Comunale all'oggetto "Tariffe richiesta sopralluoghi";
- n. 6 in data 22/03/2007 del Consiglio Comunale all'oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF," contenente l'aliquota del 0,50% da applicare per l'anno 2007 e n. 73 in data 19/06/2012 della Giunta Comunale di conferma Addizionale Comunale Irpef;
- n. 36 in data 31/03/2011 della Giunta Comunale all'oggetto: "Applicazioni tariffe cimiteriali secondo le linee di indirizzo adottate con deliberazione consiliare nr. 5 del 21/03/2011 all'oggetto "regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, servizi funebri e cimiteriali".
- n.39 in data 27/12/2011 del Consiglio Comunale "Modifica Regolamento relativo ai criteri di determinazione della soglia di reddito per la compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e per l'erogazione di contributi in denaro da parte dell'Amministrazione Comunale".
- n.40 in data 27/12/2011 del Consiglio Comunale "Istituzione imposta di soggiorno nel territorio di Porlezza".
- n.26 in data 23/10/2014 del Consiglio Comunale "Adeguamento e modifica imposta di soggiorno":
- n. 223 in data 14/12/2005 del Consiglio Comunale con la quale si determinavano le tariffe refezione e si definiva il costo del buono pasto ad 4,00 e n. 48 del 28/3/2007 della Giunta Comunale con la quale si procedeva all'aumento del costo del pasto buono pasto per i non residenti ad € 5,50;
- n.107 assunta in data 11/12/17 dalla Giunta Comunale all'oggetto "Determinazione tariffe refezione e scuolabus in caso di Isee inferiore a 9.000,00 euro";
- n. 41 in data 27/12/2011 del Consiglio Comunale "Istituzione tariffe per trasporto scolastico";
- n.17 del 31/7/2014 del Consiglio comunale di approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;
- n.14 in data 14/06/2016 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento per l'affrancazione dei livelli"
- n.17 in data 17/08/2016 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale "approvazione regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale".
- n..22 in data 29/11/2016 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche ai sensi L.R.6/2010".
- n.2 in data 17/01/2017 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento per la disciplina di interpello, reclamo e mediazione in materia di tributi comunali";
- n.94 del 23/12/2016 del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale di istituzione del diritto per la partecipazione a concorsi, aggiornando l'importo in Euro 10,00;
- n. 8 del 07/02/2017 del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale "determinazione tariffe per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale";
- n. 109 in data 18/12/2019 della Giunta Comunale con la quale si procedeva all'aumento del costo del pasto

buono pasto per i residenti ad € 4,50, su confermava di € 5.50 per i non residenti e di € 3,00 per gli alunni facenti parte di un nucleo familiare con Isee inferiore ad € 9.000,00 e residenti nel Comune di Porlezza;

Preso atto che la disciplina dei rapporti economici per la gestione degli impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale è contenuta nelle convenzioni, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 29/05/2020, sottoscritte con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio e precisamente:

- ASD Polisportiva Porlezze: gestione di campo calcio polivalente, tennis, calcio verde, palestra elementare, palestrina Vanoni;
- Volley 2 Laghi: gestione palazzetto
- ASD Canottieri Aldo Meda: gestione di locale cima e centro nautico Porto Letizia

Richiamate, altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 30/06/2020 all'oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 30/06/2020 all'oggetto: approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;
- la deliberazione n. 30 del 30/12/19 con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate per l'anno 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 23/07/2020 all'oggetto: modifica regolamento TARI;

Valutate, inoltre:

- la deliberazione Giunta Comunale nr. 54 in data 18/3/2002 con cui si è determinato il costo delle prestazioni dell'Amministrazione Comunale in caso di interventi da addebitare a terzi e l'ammontare dell'importo della cauzione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 8/03/2006 all'oggetto "L.R. 27/12/2005 n.20 modifiche alla L.R. 11/03/2005 n.12 (Legge per il Governo del Territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Determinazioni relative all'incremento del contributo di costruzione";
- la deliberazione di Giunta Comunale nr.174 in data 2/9/2009 con cui si è stabilito l'ammontare delle sanzioni amministrative per mancata presentazione della domanda di agibilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 6/10/2015 con la quale si approvavano le nuove tariffe orarie inerente la sosta a pagamento;
- la propria deliberazione n.47 in data 23/12/2014 con cui è stato istituito il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n.417 del 11/12/2020 con cui è stato aggiornato il costo costruzione a partire dal 01/01/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 15/12/2015 "Aggiornamento diritti di segreteria attinenti le pratiche edilizie, aggiornamento tariffe speciali per l'accesso ed il rilascio di copie di atti amministrativi e conferma delle tariffe per l'effettuazione di sopralluoghi dell'ufficio tecnico comunale";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 30/11/2018 "Adeguamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 18/07/2017 all'oggetto: "Determinazioni relative all'incremento del contributo di costruzione degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi degli artt. 63-64-65 della L.R. n. 12 del 11.3.2005 (legge per il governo del territorio) e determinazioni sulla riduzione degli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni ai sensi dell'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 12/10/2017 all'oggetto: "L.R. 28 novembre 2014, n. 31 maggiorazione del contributo relativo al costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto";

Preso atto, altresì, che sono stati adottati i seguenti atti:

- N. 78 in data 30/11/2020 della Giunta Comunale "Ricognizione annuale delle eccedenze di cui all'art.33, del

D.LGS 165/2001, finalizzata all'adozione del piano triennale di fabbisogni di personale 2021/2023"

-N. 79 in data 30/11/2020 della Giunta Comunale "Adozione piano triennale delle azioni positive 2021/2023 di cui all'art.48 D.lgs11/4/2006 N.198"

N. 80 in data 30/11/2020 della Giunta Comunale "Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019/2021".

·N. 94 in data 11/12/2020 della Giunta Comunale all'oggetto "Definizione della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni per l'anno 2020;

·N. 95 in data 11/12/2020 della Giunta Comunale all'oggetto Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada".

·N. 96 in data 11/12/20 della Giunta Comunale all'oggetto "Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie (L.167/62 – L.865/71 – L.457/78)";

Rilevato:

-che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/06/2020 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del D.Lgs n.267/2000;

·che con propria deliberazione n. 22 in data odierna è stato approvato il programma degli incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca ovvero consulenza anno 2020;

·che con propria precedente deliberazione n. 23 in data odierna è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (dup) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) contenente inoltre: il piano triennale delle opere pubbliche ed il relativo aggiornamento annuale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023;

Considerato che, tra gli emendamenti al DDL Bilancio 2021, in materia dei PEF e delle tariffe della Tassa Rifiuti, è stato presentato anche il seguente

"Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis. (Termini di deliberazione della TARI)

- 1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.*
- 2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti(PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022."*

Rilevato che anche ARERA, tra l'altro, ha chiesto di disgiungere l'approvazione del Bilancio dal PEF e si ritiene, pertanto, molto probabile che tale richiesta venga accolta in considerazione anche del fatto che ARERA, solo il 24 novembre, ha emanato la determinazione n.493/20 recante aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato, tra l'altro che, a seguito di ciò, i gestori, ad oggi, non sono ancora stati in grado di fornire i PEF con i dati di loro competenza relativi all'annualità 2021;

Reputato pertanto opportuno attendere l'approvazione della legge finanziaria per il 2021, avvalendosi della facoltà di proroga prevista dall'emendamento sopra riportato e riservandosi contestualmente, in caso di mancato accoglimento, di predisporre l'approvazione delle tariffe e del PEF entro il termine utile per l'approvazione del Bilancio 2021/2023;

Ritenuto, pertanto, di confermare per il 2021 il PEF 2020, approvato con propria precedente deliberazione, assunta in data odierna, e le relative tariffe 2020;

Vista la legge n.160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) che prevede l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) nel quale si riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari e la cui attuazione impegna tutti i Comuni a predisporre entro il 31 dicembre 2020 il relativo regolamento comunale;

Vista la nota predisposta da Anci-Ifel nella quale si evidenzia testualmente. *“...Le imperfezioni della norma istitutiva del nuovo canone sono molte e suscettibili di produrre contenziosi e gravi incertezze applicative. L'emergenza epidemiologica nella quale il Paese è ancora immerso ha impedito di definire i correttivi che tutti i commentatori avveduti ritengono necessari.*

Le motivazioni per una proroga – o per la provvisoria facoltatività –dell'applicazione del canone unico sono semplici e largamente condivise, in un contesto ancora segnato dall'emergenza: ai limiti propri della normativa si sommano le problematiche socio-economiche contingenti che ostacolano il necessario dialogo con le categorie interessate, tra le più colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza. Le stesse categorie sulle quali c'è il rischio di aumenti di tariffa per assicurare la stabilità del gettito complessivo.

Tuttavia, non sono state finora recepite le norme proposte dall'ANCI, da ultimo al decreto-legge 137, che permettono anche di considerare le aspettative di riduzione del prelievo per gli operatori dei mercati...”

Ritenuto pertanto opportuno, anche per l'istituendo canone unico, in attesa di conoscere nel dettaglio le disposizioni che detterà a riguardo la legge finanziaria per il 2021, confermare i vigenti prelievi in materia di canone per l'occupazione suolo pubblico e pubblicità, riservandosi, qualora non venisse prorogata l'entrata in vigore del canone unico, di approvare il relativo regolamento comunale e le tariffe conseguenti, a invarianza di gettito, entro il termine stabilito dalla Legge per l'approvazione del Bilancio Comunale 2021/2023;

Visto l'art. 1, cc. 738-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina ex novo l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/06/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020;

Ritenuto:

-di poter confermare, con il presente atto, per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni IMU stabilite per l'anno 2020;

-che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2021 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

- che in forza dell'art.171 del T.U., gli stanziamenti del bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa;

Considerato che il bilancio di previsione è corredato degli allegati, nonché della relazione dell'Organo di

revisione;

Visti:

- gli artt.42 e 151 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- il D.L. n.112 del 25/06/2008 convertito, con modificazioni, in Legge n.133 del 6/8/2008 (Decreto Brunetta);
- il D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68;
- il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143);
- il D.L.90/2014;
- la legge di stabilità per il 2019;
- la Legge 26 aprile 2012 n.44 di conversione con modificazioni del D.L. nr. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento);
- il D.L. 52/2012 disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella Legge 94/2012
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 in data 04/12/2015;
- il DM 8/9/2019;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente non ha potuto esaminare la pratica in quanto la seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale;

Presenti votanti n. 9,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in particolare di far proprie le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi per l'anno 2021 come dalle delibere nelle premesse richiamate e di confermare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni IMU stabilite per l'anno 2020;
- di far propria l'interpretazione indicata in premessa e di confermare, relativamente alla TARI, e di confermare, quindi, per il 2021, le tariffe 2020, riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI 2021, una volta approvato il nuovo PEF 2021, nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
- di far propria la nota di Anci-Ifel in premessa richiamata, per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), confermando i vigenti prelievi in materia di canone per l'occupazione suolo pubblico e pubblicità e riservandosi, qualora non venisse prorogata l'entrata in vigore del canone unico, di approvare il relativo regolamento comunale e le tariffe conseguenti, a invarianza di gettito, entro il termine stabilito dalla Legge per l'approvazione del Bilancio Comunale 2021/2023;
- di approvare, per conseguenza, il Bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2021 e pluriennale 2022/2023 le cui risultanze finali sono indicate nell'allegato prospetto.

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 9,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale

Pescarin dott.ssa Vania

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
